

Articolo 130

Disposizioni regolamentari precedenti

1. *Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.*

di Antonio Leo Tarasco

L'attuazione e specificazione delle disposizioni codicistiche viene affidata nell'art. 130 all'emanazione di singoli decreti e regolamenti, e non già ad un unico regolamento attuativo, contrariamente a quanto previsto nella legge n. 1089/39, nel d.P.R. 1409/63 e, infine, nel d. lgs. n. 490/99.

Se nei provvedimenti normativi antecedenti al Codice, infatti, unica era la fonte deputata ad attuare le singole disposizioni, nel d. lgs. n. 42/04, invece, si prevede l'emanazione di disposizioni attuative autonome le une dall'altre, talune aventi valore regolamentare (come quelle previste dai commi 7-9 dell'art. 29, in tema di riforma della disciplina del restauro), altre con un contenuto meramente tecnico (come nel disposto dell'art. 48, comma 5, attuato dal d.m. 9 febbraio 2005, recante "procedure, modalità e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni").

La scelta di attuare il Codice *per gradi* si deve, probabilmente, a due ordini di ragioni intimamente connesse.

In primo luogo, l'accertato fallimento del modello a "regolamento unico", previsto a partire dalla *legge Bottai* fino al T.U. del 1999, che non ha mai trovato attuazione sebbene, almeno nell'ipotesi della legge del 1939, fu formalmente predisposto lo schema di regolamento⁽¹⁾.

L'altra ragione è la raggiunta complessità della materia dei beni culturali, che mal tollera soluzioni omogenee ed impone, anzi, risposte diversificate in funzione dei diversi aspetti da regolare nel dettaglio: soluzioni diverse, dunque, che devono adottarsi anche secondo distinte scadenze, in ragione della differente maturità delle singole fattispecie da regolare.

⁽¹⁾ Ci si riferisce allo schema di regolamento approvato dal Gran Consiglio l'8 maggio 1943, ma mai emanato stante l'epilogo del regime fascista: in tema, si veda M. SERIO, *Un regio decreto del 1943*, 85 ss.

Ebbene, sino all'emanazione di tali decreti e regolamenti, l'art. 130 in esame sancisce espressamente l'applicabilità del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 recante il "*Regolamento per gli archivi di Stato*", del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, recante il "*Regolamento in esecuzione alle leggi 20 giugno 1909, n.364 e 23 giugno 1912, n. 688 per le antichità e belle arti*", e di ogni altra disposizione regolamentare attinente ai beni culturali, con esclusione, quindi, dei beni paesaggistici.